



Comune di  
**NOGAROLE ROCCA**

**COPIA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 114**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE. REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2021-2022.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattro** del mese di **dicembre** convocata a seguito di regolari inviti, la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

<b>Trentini Luca</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Mazzucato Marco</b>	<b>VICE-SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Brisighella Marco</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Martini Elisa</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Sandrini Sara</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

<b>Presenti:</b>	<b>4</b>
<b>Assenti:</b>	<b>1</b>

si è riunita nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. **Di Marco Massimo**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare sulla proposta di deliberazione il cui testo è riportato nei fogli allegati.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE. REVISIONE**

# **DOTAZIONE ORGANICA E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2021-2022.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto e ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 48;

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile 2004, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato l'articolo 14, comma 3, del regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'area affari generali e finanziari in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

### **D E L I B E R A**

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente con separata votazione unanime, la Giunta Comunale,

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

**AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE. REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2021-2022.**

**IL SINDACO**

Atteso che:

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- l'art. 89, comma 5, del D.Lvo 267/2000, ha stabilito che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa o organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità finanziarie e di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- a norma dell'art. 91 del TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- le norme ed i vincoli previsti per gli enti soggetti al rispetto del patto di stabilità interno disposto dalla Legge 296 del 17.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) e nello specifico dall'art. 1, comma 557, come da ultimo modificato dal DL 90/2014, stabiliscono quanto segue:  
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo *degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della*

*dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) Lettera abrogata dal DL 24.6.2016 n. 113.*

*b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*

*c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*

*557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

*557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008. n. 133.*

*557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*

- l'art. 10, comma 5, del D.Lvo 150/2009, che vieta di procedere ad assunzioni gli Enti che non hanno adottato il Piano delle Performance;
- l'art. 76, comma 4, del DL. 112/2008, convertito in Legge 133/2008, che vieta di procedere ad assunzioni gli Enti che non hanno rispettato il Patto di Stabilità interno dell'anno precedente;
- l'art. 3, comma 120 bis del DL 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, secondo il quale il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del DL 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Preso atto che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 25/2014, in relazione al vincolo di cui al comma 557-quater sopra citato, ha precisato che si tratta di un parametro fisso ed immutabile, non dinamico, che non si cambia nel tempo ed è riferito al triennio 2011/2013;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006, è stata quantificata in euro 755.464,92, valore medio del triennio 2011/2013, e valore che in osservanza dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 come riscritto dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, tenuto conto delle linee di indirizzo (art. 2, comma 2.1), viene assunto a limite di spesa potenziale massima per la redazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale superando il tradizionale concetto di dotazione organica (vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia n. 111/2018/PAR datata 13 luglio 2018);

Rilevato che ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lvo 165/2001, come da ultimo modificato con D.Lvo 25 maggio 2017, n. 75:

*“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'art. 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali “;*

Considerato che con il decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” (con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018);

Considerato che le predette linee di indirizzo nell'elaborare la metodologia che gli enti devono seguire nella definizione dei propri fabbisogni, chiariscono i seguenti contenuti:

1. Il Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) si sviluppa in una prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente da parte dell'organo di indirizzo politico con il coinvolgimento della dirigenza apicale come richiesto dall'art. 16, comma 1, lett. a-bis, del D.Lvo 165/2001; la sua adozione è soggetta alla pubblicazione nell'Amministrazione Trasparente e va comunicata, entro trenta giorni, al sistema di cui all'art. 60 del D.Lvo 165/2001, pena il divieto di procedere alle assunzioni.
2. Il Piano diventa lo strumento strategico per individuare, in un'ottica di flessibilità, le esigenze di personale in relazione non solo alle funzioni istituzionali ma anche agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi. Essa sancisce il superamento del concetto di dotazione organica tradizionale (inteso come contenitore rigido da cui partire in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate per effettuare le scelte sul reclutamento) in favore di un concetto di "dotazione" di spesa potenziale massima imposta dalla legge, che per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa del personale, rimane quello del tetto massimo di spesa ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557, ossia la spesa media del triennio 2011/2013. Nel rispetto del suddetto potenziale di spesa le amministrazioni potranno procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa dei propri fabbisogni di personale, prevedendo volta per volta la dotazione organica di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri bisogni e che fungerà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che hanno la dotazione organica come parametro di riferimento.
3. Nell'ambito dell'indicatore di spesa potenziale massima, come declinato nell'ambito di una eventuale rimodulazione qualitativa e quantitativa della consistenza di organico, le PP.AA. potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, indicando le risorse finanziarie destinate all'attuazione dei piani, nei limiti delle risorse per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
4. Il PTFP deve anche dare conto delle azioni che le amministrazioni hanno posto in essere in ordine alla revisione degli assetti organizzativi in un'ottica rovesciata che vede l'organizzazione non più come un elemento rigido da cui ricavare il fabbisogno di personale ma al contrario ripensa l'assetto in sede di definizione del fabbisogno;

Considerato che l'art. 6, comma 2, del D.Lvo 165/2001, afferma un principio fondamentale secondo il quale nel PTFP, le pubbliche amministrazioni curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità, sia interna che esterna, e di reclutamento dall'esterno del personale, per cui occorre preventivamente aver verificato la percorribilità degli interventi di revisione organizzativa, di mobilità interna ed esterna, e successivamente si potranno programmare nuove assunzioni dall'esterno.

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Verificato che da tale ricognizione, certificata da parte dei Responsabili di Area, non sono emerse situazioni di eccedenza in alcuna delle aree comunali;

Comparata infine la vigente dotazione organica di questo Comune con il personale con contratto a tempo indeterminato presente alla data odierna;

Rilevato che, dalla suddetta comparazione obiettiva, non risultano prevalenze di personale presente in relazione alla dotazione organica e pertanto non si evidenziano situazioni soprannumerarie;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni ed in particolare:

- l'art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 22, comma 2, D.L. 24/04/2017 n. 50 in materia di capacità assunzionali: *“228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 562, della L. 27.12.2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, **qualora il rapporto dipendenti/popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti/popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 263, comma 2, del Testo Unico di cui al D.Lvo 267/2000, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75% per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti per gli anni 2017 e 2018.***
- la Legge di Bilancio per il 2017, legge n. 232 del 2016 che all'articolo 1, comma 479, lettera d), aveva previsto la possibilità, a decorrere dal 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente, nei Comuni (soggetti al patto di stabilità nel 2015) che rispettano il saldo di cui al comma 466 della medesima legge, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, di innalzare la percentuale del 25%, stabilita al primo periodo del comma 228, articolo 1, Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), al 75% (percentuale aumentata al 90% dall'articolo 22, comma 3, del Decreto Legge n. 50 del 2017, convertito con modifiche dalla Legge 21/06/2017 n. 96) qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (si veda per il triennio 2017/2019, il recente D.M. 10/04/2017).
- la Legge di Bilancio per il 2018, legge n. 205 del 2017 con l'articolo 1, comma 863 dispone modifiche all'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che pertanto risulta formulato come segue:  
*“Per i comuni con popolazione compresa ((tra 1.000 e 5.000)) abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.”;*

Richiamati, infine:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale prevede che a partire dall'anno 2019 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in misura corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, essendo venuto meno il regime limitativo previsto sulle cessazioni degli anni 2016 e 2017;
- l'art. 9, comma 1-quinques del DL 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016 che testualmente recita: *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 31.12.2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del testo unico di cui al D.Lvo 18.8.2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare*

*contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.”;*

Visto il Decreto del Ministero dell'interno 10/04/2017 in merito ai rapporti medi dipendenti/popolazione per il triennio 2017/2019, dal quale si evince che per gli enti con abitanti da 3.000 a 4.999 il rapporto è di 1/150;

Dato atto che il Comune di Nogarole Rocca è in possesso dei requisiti previsti dalla norma succitata: rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti/popolazione per classe demografica: popolazione al 31/12/2018 3.716/12 dipendenti = 1/310;

Dato atto:

- che l'Ente ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2018 di cui all'art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 della Legge 28.12.15, n. 208;
- che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006, rispetta il limite della spesa media di personale contenuta nel triennio 2011-2013, definito come parametro fisso ed imm modificabile di comparazione per la dimostrazione del contenimento della spesa;
- che l'Ente ha approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 2019/2021 con deliberazione consiliare n. 13 del 27/02/2019 e che lo stesso è improntato al rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006 costituito dalla media del triennio 2011/2013, così come lo schema di Bilancio di Previsione 2020/2022;
- che l'Ente ha approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018 con deliberazione consiliare n. 17 del 26/04/2019;
- che è stato rispettato il termine previsto dall'art. 13 della L. 196/2009 per l'invio dei documenti contabili succitati alla BDAP entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 06/03/2019 è stato approvato il PEG/Piano delle Performance per il triennio 2019/2021;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 14 del 31 gennaio 2018, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020;
- che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- che questo Ente non era tenuto alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (trasmissione informazione in merito agli spazi finanziari concessi);

Dato atto che con sentenza n. 272/2015 del 01/12/2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, D.L. n. 66/2014, che stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, per le amministrazioni non in regola con l'indicatore dei tempi medi di pagamento;

Dato atto che in riferimento al criterio di determinazione del budget di spesa degli enti locali, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, sul quale calcolare la percentuale di sostituzione del personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, la Sezione delle Autonomie (deliberazione 28/2015) ha ritenuto che "il budget assunzionale ... va calcolato imputando la spesa a regime per l'intera annualità". Trattasi, pertanto di spesa del personale ordinariamente sostenuta (compresi gli oneri previdenziali e Irap a carico dell'ente) e non di spesa effettivamente sostenuta nell'anno di riferimento;

Dato atto che:

- il D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28.3.2019, n. 26, ha previsto che le Regioni e gli enti locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- che la L. 28.3.2019, n. 26 ha modificato il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014 e quindi ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque

anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, a normativa vigente, a partire dall'anno 2020, gli enti locali potranno utilizzare le capacità assunzionali dal 2015 al 2019, non spese e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime.

Considerato quindi che allo stato attuale della normativa per gli anni 2019-2020-2021-2022 le capacità assunzionali sono fissate per tutti gli enti locali al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente e dell'anno in corso a cui si aggiungono i resti assunzionali del quinquennio precedente non utilizzate.

Richiamata la propria deliberazione n. 139 del 28.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Ridefinizione dell'assetto organizzativo e della dotazione organica del personale dipendente", nella quale si è provveduto a ridefinire il modello organizzativo dell'Ente riducendo da tre a due le aree delle posizioni organizzative;

Dato atto che il documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale viene elaborato dall'Amministrazione in ordine alle prioritarie esigenze di copertura dei profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, verificate le capacità assunzionali normativamente consentite in base alle risorse finanziarie previste nel bilancio previsionale e pluriennale e valutate le proposte dei responsabili di area;

Atteso che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, l'art. 11, comma 4-bis, del DL 90/2014 stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm., nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o, per le amministrazioni che nel 2009 non abbiano sostenuto spese per lavoro flessibile, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per la stessa finalità nel triennio 2007/2009.

Preso atto che il limite del lavoro flessibile di cui al precedente paragrafo, riferibile all'anno 2009, verrà rispettato negli anni 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 75/2017, e precisato al riguardo che eventuali assunzioni a tempo determinato verranno effettuate esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'ente;

Dato atto che a seguito della ridefinizione della programmazione 2020-2021-2022 di cui al presente provvedimento la spesa del personale in servizio a regime sarà pari a:

- anno 2020 euro 663.542,00
- anno 2021 euro 669.127,00
- anno 2022 euro 669.127,00

come evidenziato nell'allegato al presente provvedimento;

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 6 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale. Revisione dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2020-2021";

Preso atto che nel 2019:

- è stato assunto con concorso pubblico un istruttore direttivo tecnico – cat. D – assegnato all'area tecnica e demografica a far data dal 19/08/2019;
- è stato assunto con scorrimento graduatoria di altro Ente un istruttore amministrativo tecnico – cat. C – assegnato all'area tecnica e demografica a far data dal 02/09/2019;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento sarà trasmesso al Revisore unico dei conti per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

## PROPONE

- 1) Di prendere atto di quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente, formalmente e sostanzialmente richiamate.
- 2) Di prendere atto che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lvo 165/2001 e ss.mm.ii., e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lvo n. 165/2001 non emergono situazioni di personale in esubero.
- 3) Di approvare la programmazione inerente il fabbisogno di personale per il triennio come segue:

### ANNO 2020

- ✓ copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo (cat. C), tempo pieno, nell'area tecnica e demografica (ufficio tecnico) mediante mobilità esterna volontaria art. 30 D.Lgs. 165/2001 e in caso di esito negativo della procedura, mediante assunzione per concorso sulla base delle capacità assunzionali che verranno a determinarsi a seguito di cessazione per collocamento a riposo di dipendente nella medesima area;
- ✓ selezione per la formazione di una graduatoria per n. 1 posto di istruttore amministrativo (cat. C), tempo pieno, nell'area affari generali e finanziari (ufficio segreteria) con procedura di mobilità esterna volontaria art. 30 D.Lgs. 165/2001 finalizzato a eventuale sostituzione di dipendente interessato da cessione di contratto individuale di lavoro;

### ANNI 2021/2022

- ✓ Non sono prevedibili allo stato attuale assunzioni a tempo indeterminato per gli anni di riferimento fermo restando la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con la presente deliberazione.

- 4) Di dare atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 755.464,92 e che la spesa dei dipendenti in servizio a regime sarà pari a:

ESERCIZIO	SPESA COMPLESSIVA	SPESA ASSOGETTATA AL LIMITE
2020	€ 663.542,00	€ 612.459,00
2021	€ 669.127,00	€ 612.459,00
2022	€ 669.127,00	€ 612.459,00

come evidenziato nell'allegato B al presente provvedimento;

- 5) Di dare atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge 27.12.2006, n. 296, assicura il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013.
- 6) Di prendere atto che l'attuale consistenza della dotazione organica, intesa come numero dei dipendenti in servizio e del personale assumibile, è definita come da prospetto allegato C, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 7) Di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore unico dei conti per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
- 9) Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lvo 165/2001, come introdotto dal D.Lvo n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
- 10) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lvo n. 33/2013 e s.m.i.
- 11) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., in quanto propedeutico alla nota di aggiornamento del DUP 2020/2022.

**IL SINDACO**  
**Luca Trentini**



Comune di  
**NOGAROLE ROCCA**

**PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 04-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Foroni Armanda

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 04-12-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Foroni Armanda

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Trentini Luca

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Di Marco Massimo

---

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni consecutivi in conformità all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**AFFARI GENERALI**

Nogarole Rocca, 12-12-2019

F.to Foroni Armanda

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**AFFARI GENERALI**

Nogarole Rocca, \_\_\_\_\_

F.to Foroni Armanda